

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA**

**DI TERRENO ARGILLOSO PRESSO IL POLO IMPIANTI “CRISPA” -**

**JOLANDA DI SAVOIA (FE)**

L'anno 2018 il giorno XX del mese di XXXX;

**TRA**

AREA IMPIANTI S.p.A. con sede legale in Copparo (FE), Via Volta, 26/A P.Iva -

C.F. 01964100380, in seguito denominata Committente, rappresentata dal Dott.

Riccardo Finessi in qualità di Amministratore Unico, per la carica domiciliato presso

la sede legale di AREA IMPIANTI S.p.A. in Copparo (FE);

**E**

XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;

**PREMESSO**

- che è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura di

terreno argilloso, 10 alla -9 m/sec., presso il polo impianti “CRISPA” - Jolanda di

Savoia (FE)" ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b),

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'appalto è stato aggiudicato all'impresa XXXX, la quale ha offerto un ribasso

del XX % sul prezzo posto a base di gara pari ad euro 324.000,00

(trecentoventiquattromila/00), aggiudicandosi l'appalto per l'importo di euro XXXX;

- che gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i., non sono stati previsti, poiché trattasi di appalto di mera fornitura;

- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione è

divenuta efficace;

- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all'art. 32,

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXXX

co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - (Premesse)**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 - (Oggetto del contratto)**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di terreno argilloso presso l'impianto di discarica denominato "CRISPA" in Jolanda di Savoia (FE), Via Gran Linea, 12.

Il quantitativo complessivo della fornitura oggetto del contratto ammonta a tonnellate 36.000 (trentaseimila) di terreno argilloso con permeabilità pari a 10 alla -9 m/sec, per la realizzazione di n. 3 anelli di arginatura e di un rinfianco sull'ex 1° lotto della discarica.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi allo scavo in cava, al carico, al trasporto ed allo scarico presso la discarica Crispa di Jolanda di Savoia (FE) ed ogni altro onere per la regolare fornitura del terreno.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto.

La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento della fornitura indicata in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 3 - (Durata del contratto e penali)**

La durata prevista per il presente affidamento è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto al termine massimo dei 60 giorni individuato per l'esecuzione del presente affidamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 e dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 1382 del c.c. la Committente potrà applicare la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per ogni mancato conferimento minimo pari a n. 30 viaggi/giorno ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 4 - (Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'importo contrattuale ammonta ad euro XXXX (XXXX), oltre IVA.

Gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono stati previsti, poiché trattasi di appalto di fornitura.

L'importo riferito all'eventuale quinto d'obbligo, determinato sul predetto importo contrattuale, ammonta ad euro XXXX (XXX).

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXX

Il contratto è a misura, secondo il prezzo unitario offerto in sede di gara.

La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della fattura fine mese presentata dall'Appaltatore.

La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (XXXXXXXXX) ed essere intestata a AREA IMPIANTI S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01964100380. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.

Si richiama l'art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

L'Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all'indirizzo mail [ufficio.ragioneria@clambiente.it](mailto:ufficio.ragioneria@clambiente.it).

La liquidazione della fattura è subordinata all'acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti della Committente è applicabile il regime dello "Split Payment" (scissione

contabile dei pagamenti), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Art. 5 - (Obblighi dell'Appaltatore)**

L'Appaltatore ha l'obbligo, nell'esecuzione del presente affidamento, di dotarsi delle

autorizzazioni previste dalla normativa vigente; eventuali trasportatori terzi da Egli incaricati dovranno conformarsi a quanto stabilito in materia autorizzativa di trasporto in conto terzi.

Tale requisito di idoneità tecnico-professionale dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

L'Appaltatore provvederà ad effettuare la fornitura con personale e mezzi propri, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore si assume l'obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisorie, materiali di consumo ecc, necessari per l'esecuzione della fornitura e dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente.

Preventivamente all'effettivo inizio della fornitura, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento della fornitura di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 8 "Oneri ed obblighi dell'Appaltatore" del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 6 - (Responsabilità dell'Appaltatore)**

Nell'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l'Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento della fornitura.

sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura delle forniture.

In particolare l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione delle attività richiamate dal presente contratto e fornirlo su richiesta della Committente.

La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dell'appalto, con la possibilità di interruzione della fornitura, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.

Per lo svolgimento dell'appalto dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell'Appaltatore, con esclusione di minori; l'Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito all'appalto con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Se durante lo svolgimento della fornitura dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.

L'Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXXX

cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.

**Art. 7 - (Modalità di esecuzione)**

L'Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura nel luogo individuato dalla Committente, nel rispetto delle modalità, delle condizioni e delle tempistiche indicate all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

Il terreno argilloso dovrà provenire esclusivamente da cave autorizzate secondo le normative vigenti, di cui l'Appaltatore dovrà fornire adeguata documentazione.

Per ogni fornitura di terreno argilloso dovrà essere indicato il luogo di provenienza che dovrà corrispondere alla documentazione già prodotta.

Alla Committente dovranno essere consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza del materiale fornito ai requisiti richiesti (prove di permeabilità).

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Committente i certificati e le analisi di legge del terreno argilloso (che dovrà rispettare un coefficiente di permeabilità di 10 all -9), trasportare il terreno presso l'impianto in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE) e scaricarlo in cumuli nelle aree individuate dalla Committente con l'utilizzo esclusivo dei mezzi d'opera meglio individuati all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore dovrà garantire conferimenti minimi di 30 viaggi/giorno da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 16:30.

Il trasporto dovrà essere effettuato con apposito documento di trasporto ed allegato bindello di pesata, al fine di dimostrare in impianto l'effettivo peso del terreno conferito.

Ai fini della contabilizzazione e del pagamento saranno ritenuti validi esclusivamente

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXXX

i documenti di trasporto sottoscritti dalla Committente in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire al Referente della Committente (Geom. Stefano Govoni), mediante e-mail ([stefano.govoni@areaimpianti.net](mailto:stefano.govoni@areaimpianti.net)), il report riepilogativo (in formato excel) relativo ai quantitativi conferiti.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli sulle forniture eseguite, al fine di valutarne la conformità, ai sensi dell'art. 10 del presente contratto d'appalto.

Tutte le prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente affidamento ed a questo collegate, sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale è altresì responsabile della corretta esecuzione di tali prestazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente nonché a comunicare tempestivamente (non oltre le 36 ore), all'indirizzo di posta elettronica [stefano.govoni@areaimpianti.net](mailto:stefano.govoni@areaimpianti.net), ogni circostanza che possa influire sull'esecuzione del presente contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 2 "Modalità di esecuzione dell'appalto" del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 8 - (Documentazione da consegnare alla Committente)**

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- polizza assicurativa o bancaria di euro XX (XX00) ai sensi dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXXX

di cui all'art. 10 del presente contratto.

Prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi a garanzia della attività di

Impresa: la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi con la previsione di almeno i seguenti massimali:

R.C.T. € 1.000.000,00 unico;

R.C.O. € 1.000.000,00 unico.

Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna delle forniture e saranno valide per tutta la durata dell'affidamento. L'Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tali contratti;

- l'elenco dei mezzi impiegati per l'esecuzione dell'appalto;

- D.V.R. e procedure di lavoro inerenti all'appalto;

- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

L'Appaltatore non potrà iniziare o proseguire la fornitura in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la documentazione elencata all'art. 7 del presente atto.

#### **Art. 9 - (Controlli)**

Durante l'esecuzione del contratto la Committente effettuerà verifiche a campione sul peso del materiale fornito, confrontando le risultanze con quanto riportato nel documento di trasporto. Qualora siano rilevati per n. 5 volte quantitativi in diminuzione oltre il 2% del materiale conferito, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto.

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXXX

La Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare a proprie spese analisi chimiche sul materiale fornito, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni richieste. Qualora dalle analisi emergano non conformità, la Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

**Art. 10 - (Verifica di conformità)**

La Committente effettua la verifica di conformità delle forniture ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113-bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 11 - (Subappalto)**

*(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)* In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXXX

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal

D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione

di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 12 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)**

La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza

pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento

danni:

a) nelle fattispecie richiamate di cui all'art. 3 del presente contratto;

b) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni gravi, definitivamente

accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di

dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore;

d) nella fattispecie richiamata all'art. 4 del presente contratto;

e) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;

f) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la

validità della polizza RCT/O;

g) in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 11 del presente contratto in

relazione al subappalto;

h) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società

Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

i) nella fattispecie di cui all'art. 5 del presente contratto;

l) nella fattispecie di cui all'art. 6 del presente contratto;

m) nella fattispecie di cui all'art. 9 del presente contratto;

n) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA

IMPIANTI S.p.A." di cui all'art. 16 del presente contratto;

o) nella fattispecie di cui all'art. 17 del presente contratto.

In ordine alla regolazione della fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 4

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione della fattispecie sub b) trova applicazione l'art. 108, co. 2

lett. b secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub c), d), e), f), g), trova applicazione

l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub h), i), l), m), n), o) trova applicazione

Repertorio n. XXX - CIG: XXXXXXXXXXXXX

l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 c.c..

La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 13 - (Recesso)**

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:

- alle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- alle spese sostenute dall'Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell'importo della fornitura non eseguita calcolata sulla

differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**Art. 14 - (Cessione dei crediti)**

Ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La cessione deve essere notificata alla Committente.

**Art. 15 - (Sospensione)**

La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'espletamento delle forniture o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento,

l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Qualora successivamente alla consegna dell'appalto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle forniture, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle forniture non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

**Art. 16 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA IMPIANTI S.p.A.")**

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012, il "Piano di Prevenzione della Corruzione" (di seguito anche "Piano Anticorruzione").

L'Appaltatore aderisce al "Piano Anticorruzione" e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e le condotte che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli

comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.

Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal "Piano Anticorruzione".

**Art. 17 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)**

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del predetto documento e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell'esecuzione delle

proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.

L'Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.

Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 18 - (Registrazione e spese contrattuali)**

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta per un importo di € XXX (XXX) dall'Appaltatore con pagamento tramite modello F23 in data XX/XX/XXXX.

**Art. 19 - (Trattamento dei dati personali)**

AREA IMPIANTI S.p.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, email: info@areaimpianti.net; pec: areaimpianiticopparo@legalmail.it; centralino: +39 0532/389111) in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti in ragione del presente appalto con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. I dati saranno trattati per tutta la durata dell'appalto e, successivamente alla sua scadenza, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del

Titolare o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del Trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il DPO presso il Titolare, nella persona della Dott.ssa Vannia Brina, via A. Volta n. 26/a, email: vannia.brina@clarambiente.it; pec: areaimpianticopparo@legalmail.it; tel.: +39 0532/389163). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

**Art. 20 - (Foro competente)**

Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

**Art. 21 - (Normativa di riferimento)**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 22 - (Clausola finale)**

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo

complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

f.to digitalmente

f.to digitalmente